

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2021**

**395/2021/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEL PREMIO PER L'UNIFICAZIONE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DELLA PORZIONE DI RETE DI EL.IT.E. S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1174<sup>a</sup> riunione del 28 settembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 (di seguito: decreto 25 giugno 1999), recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e sue successive integrazioni, in ultimo con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 24 marzo 2021 (di seguito: decreto 24 marzo 2021) recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (di seguito: RTN);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri stati;
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 novembre 2007, 290/ML/1/2007, di rilascio dell'esenzione per la linea in corrente alternata

- a 150 kV “Tirano (IT) - Campocologno (CH)” (di seguito: decreto 6 novembre 2007);
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 giugno 2009, 290/ML/1/2007-V, di voltura dell’esonazione per la linea in corrente alternata a 150 kV “Tirano (IT) - Campocologno (CH)” a EL.IT.E. S.p.A.;
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 settembre 2007, 244/07, recante rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di un’esonazione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi all’interconnessione in corrente alternata a 150 kV “Tirano (IT) - Campocologno (CH)”;
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 653/2015/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 567/2019/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: Regolazione *output-based* della trasmissione);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL);
  - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 565/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 565/2020/R/EEL);
  - il parere dell’Autorità 22 dicembre 2020, 575/2020/R/EEL;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 22 novembre 2019, 481/2019/R/EEL;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 15 settembre 2020, 336/2020/R/EEL;
  - la comunicazione di Terna S.p.A. all’Autorità del 4 agosto 2021, prot. Terna P20210062670-04/08/2021, prot. Autorità 30943 del 4 agosto 2021 (di seguito: comunicazione del 4 agosto 2021);
  - la comunicazione del direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità a Terna S.p.A. del 10 settembre 2021, di trasmissione delle risultanze istruttorie, prot. Autorità 34005 (di seguito: comunicazione del 10 settembre 2021).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 79/99, prevede che il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (oggi Ministro della Transizione Ecologica) determini, sentiti l’Autorità e i soggetti interessati, l’ambito della RTN;
- con il decreto 25 giugno 1999, il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, acquisito il parere dell’Autorità, ha determinato l’ambito della RTN;
- in linea con le modalità definite dal decreto 25 giugno 1999 per la determinazione dell’ambito della RTN, acquisiti i relativi pareri dell’Autorità, con successivi decreti detto ambito è stato più volte aggiornato;

- in particolare, il decreto 24 marzo 2021 ha disposto l'ampliamento dell'ambito della RTN con l'inserimento in esso della linea privata di interconnessione con l'estero in corrente alternata a 150 kV Tirano (IT) - Campocologno (CH), allora di proprietà di EL.IT.E. S.p.A.;
- l'articolo 1 del decreto 6 novembre 2007 ha concesso l'esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso dei terzi per un periodo di 10 anni per la *merchant line* a 150 kV Tirano (IT) - Campocologno (CH);
- la suddetta *merchant line* è entrata in esercizio nel settembre 2009, con conseguente fine dell'esenzione nel settembre 2019;

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 653/2015/R/EEL l'Autorità ha previsto la successiva implementazione di meccanismi di incentivazione *output-based* per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- con l'articolo 47 della Regolazione *output-based* della trasmissione, l'Autorità ha definito un meccanismo di promozione dell'unificazione della RTN;
- tale meccanismo prevede un premio *una tantum* per Terna S.p.A. in caso di acquisizione di porzioni di RTN corrispondenti a *merchant lines* con data di fine esenzione entro il 31 dicembre 2023, espresso in percentuale del costo storico rivalutato delle porzioni di rete acquisite;
- con la deliberazione 565/2020/R/EEL, l'Autorità ha disposto una revisione temporale delle modalità di applicazione del meccanismo di premialità per l'unificazione della rete di trasmissione, così da tenere conto degli impatti delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, prevedendo in particolare che la valorizzazione del premio al 6% sia applicabile in caso di acquisizione durante l'anno di fine esenzione o nell'anno successivo o comunque entro il 30 giugno 2021.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione del 4 agosto 2021, Terna S.p.A. ha comunicato di aver finalizzato il 25 giugno 2021 l'accordo vincolante condizionato per l'acquisizione di elementi della RTN nella titolarità dell'impresa EL.IT.E. S.p.A. e ha indicato che il loro costo storico rivalutato è 16 milioni e 557 mila euro;
- nella medesima comunicazione del 4 agosto 2021, Terna S.p.A. ha indicato che la condizione del suddetto accordo si è risolta positivamente a seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio, Servizio per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali del 15 luglio 2021;
- con la comunicazione del 10 settembre 2021, il direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha trasmesso a Terna S.p.A. le

risultanze istruttorie relative alla determinazione del premio relativo all'acquisizione della porzione di rete del titolare EL.IT.E. S.p.A.;

- Terna S.p.A. non ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario procedere alla determinazione del premio relativo all'acquisizione della porzione di rete del titolare EL.IT.E. S.p.A. facendo riferimento alla percentuale del 6% del costo storico rivalutato di tale porzione di rete

**DELIBERA**

1. di determinare il premio per Terna S.p.A., in relazione al meccanismo di promozione dell'unificazione della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 47 della Regolazione *output-based* della trasmissione, per l'acquisizione della porzione di rete del titolare EL.IT.E. S.p.A., nella misura di 993.421,00 euro (novecentonovantatremilaquattrocentoventuno/00);
2. di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali di riconoscere a Terna S.p.A. il premio di cui al punto precedente, a valere sul conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni, di cui all'Articolo 47 dell'Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/EEL, entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a Terna S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*